



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria." A.C. 3324.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lett. a) e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio n. 11/08 del 24 gennaio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:

VISTI gli articoli 2, comma 5, lett. a) e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota n. 58 - DAGL/10.3.1./51183 del 7 gennaio 2008 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria;"

CONSIDERATO che il disegno di legge di conversione del citato provvedimento è stato trasmesso alla Camera per l'esame parlamentare ed assegnato alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio (A.C. 3324);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza,

- le Regioni e l'UPI hanno consegnato distinti documenti (Allegati A e B) in cui sono formulate osservazioni e proposte di emendamento al provvedimento in esame;

- l'ANCI ha raccomandato una particolare attenzione sui seguenti emendamenti approvati in Commissione: il primo in merito alla possibilità per i Comuni di aderire a più forme associative chiedendo che il termine sia differito dal 1° settembre 2008 al 1° gennaio 2009 e, nel caso non fosse possibile, la discussione dei relativi problemi in un apposito tavolo tecnico ed il secondo in relazione al termine per il riordino delle circoscrizioni che avrà decorrenza dalla prossima legislatura comunale;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle proposte delle Regioni e degli Enti locali assicurando che saranno valutate e rappresentate nel corso dell'esame del provvedimento in sede parlamentare;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lett. a) e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria." (A.C. 3324) con le osservazioni e le proposte di modifica di cui in premessa e contenute nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parti integranti.

Il Segretario
Avv. Giuseppe Busia



Il Presidente
On.le Prof.ssa Linda Lanzillotta



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO- LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248 RECANTE: "PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA" (A.C. 3324)

Punto 1) Elenco A - Conferenza Unificata

Il d.l. multiproroghe è diventato ormai una costante del panorama normativo, considerata la frequenza con la quale vi si ricorre.

Come sempre, si tratta di un testo di difficile lettura, per il susseguirsi di continui rinvii normativi (oltre cento).

Di più: in diversi casi, le disposizioni richiamate, rinviano - a loro volta - ad altre disposizioni, trattandosi di proroghe reiterate.

Si aggiunga che le proroghe riguardano anche disposizioni considerate *ab origine* urgenti e, quindi, indifferibili.

Ciò premesso, si evidenziano le disposizioni rilevanti per le Regioni, su alcune delle quali si allegano delle proposte emendative (**Allegato A**)

Sanità

art. 8

i) per finalità di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria si integra la disposizione di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 concernente la stipula di accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale;

ii) si prevede, inoltre, l'adeguamento (entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto) alla nuova previsione normativa degli accordi eventualmente già sottoscritti per l'anno 2008;

iii) si modifica l'art.1, comma 170, della finanziaria 2005 nella parte relativa all'aggiornamento delle tariffe massime.

IV) si prevede per l'anno 2007 nelle regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico finanziario previsti dagli specifici piani di rientro, non si applicano le aliquote IRAP e Addizionale IRPEF oltre i limiti max della legislazione vigente così come previsto nella legge finanziaria 2007 limitatamente all'importo corrispondente alle misure adottate entro il 31 dicembre 2007;

art. 9: sono prorogati fino al 31 dicembre 2008 "gli effetti della facoltà esercitata dalle aziende farmaceutiche in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei

*Lucrezio in
sentenza 24-1-08*



prezzi” dei farmaci, con contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA.

Arbitrati

art. 15: si applicano dal 1° luglio 2008 le disposizioni appena varate in finanziaria relative alla materia degli arbitrati e al divieto di clausole compromissorie nei contratti della pubblica amministrazione.

Trasporti

art. 17: è differito al 31 dicembre 2008 il termine per l’adozione del decreto ministeriale relativo ai nuovi canoni di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria.

Personale delle pubbliche amministrazioni

sono state appena introdotte, con la finanziaria 2008, restrizioni all’utilizzo di forme di lavoro flessibile; ecco che già si prevedono delle eccezioni per il personale dei Ministeri:

- la prima deroga riguarda il Ministero del commercio internazionale, autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2010 (per esigenze di promozione del “*made in Italy*”) di personale a tempo determinato in servizio alla data del 28 settembre 2007 (v. art. 24, comma 1);
- l’altra deroga riguarda il Ministero della salute, autorizzato ad avvalersi fino al 31 dicembre 2009 (per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per fronteggiare esigenze straordinarie) di personale medico assunto a tempo determinato in occasione del Giubileo del 2000 (v. art. 24, comma 3);

Regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

Art. 20.

Il comma 1. è sostituito dai seguenti:

1. Il termine di cui al comma 2-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell’art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.¹
2. A seguito dell’entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per

¹ Ripreso da 20.6 (Mariani-Giovanelli), con stessa data “30 giugno 2009” (per scadenza regime transitorio) proposta anche da: 20.1 (Di Gioia-Mancini-Dato), 20.2 (Misiti) e 20.4 / 20.5 (Giudice-Zorzato-Napoli).



le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto legge n. 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale è possibile l'applicazione del D.M. Min. LL.PP. 14 settembre 2005 oppure dei Decreti del Ministero dei LL.PP. del 20 novembre 1987; 3 dicembre 1987; 11 marzo 1988; 4 maggio 1990; 9 gennaio 1996; 16 gennaio 1996.²

3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le Amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed all'eventuale collaudo.³
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003.⁴
5. Le verifiche tecniche di cui all'art. 2, comma 3 dell' O.P.C.M. n. 3274/03 , ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2.⁵
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è istituita, nel periodo di cui al comma 1, una commissione consultiva, con rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti normativi che si renderanno necessari, previa intesa con la Conferenza unificata, alla scadenza del periodo transitorio indicato al comma 1.⁶

² Riscritto, in sostituzione del comma 2 proposto da 20.6 (*Mariani-Giovanelli*), in quanto diversamente la citazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 (presumibilmente quello relativo a **Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche**, in attuazione dell'art. 3 della legge n. 64/19974) implica dover citare anche sia il decreto ministeriale 9 gennaio 1996 (in attuazione dell'art. 21 della legge n. 1086/1971 e sia altri cinque decreti ministeriali (in attuazione dell'art. 1 della legge n. 64/1974).

³ Ripreso da una riscrittura in data 16 gennaio 2007 predisposta dall'On. *Mariani* a integrazione del proprio emendamento.

⁴ Ripreso (con leggere modifiche) da 20.4 / 20.5 (*Giudice-Zorzato-Napoli*) e da 20.6 (*Mariani-Giovanelli*).

⁵ Ripreso da 20.4 / 20.5 (*Giudice-Zorzato-Napoli*).

⁶ Ripreso (con leggere modifiche) da 20.1 (*Di Gioia-Mancini-Dato*).



Art. 23 - Disagio abitativo

Il comma 1 dell'articolo 23 è abrogato. Con tale richiesta si mantiene il disposto del comma 444 dell'articolo 2 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che costituisce lo strumento giuridico già utilizzato per gli accordi di programma tra le Regioni e i Comuni.

Estensione del giudicato

art. 25 : è prorogato al 31 dicembre 2008 il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 25 -bis Stabilizzazione personale:

il termine per l'adozione del decreto del PCM per la disciplina dei requisiti e modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione è prorogato al 30 giugno 2008 (anziché marzo 2008)

Ambiente

art. 30: sono prorogati i termini di cui al d.lgs. 151/2005 in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

art. 32: è prolungato da tre a cinque anni il termine per l'adeguamento degli impianti e delle attività in esercizio alle disposizioni sulle emissioni in atmosfera;

art. 33: è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione - da parte dei comuni della Regione Campania - delle "iniziative urgenti" per assicurare che, per un periodo di cinque anni, siano applicate (in deroga alle disposizioni del d.lgs. 152/2006) "misure tariffarie per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti."

Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi

art. 35: è prorogato al 31 dicembre 2008 il termine a decorrere al quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.

Art. 35 bis Forme associative enti locali

La Finanziaria 2008 ha previsto che dal 01.04.2008 l'ente locale può partecipare ad una sola delle forme associative previste dal TUEL. Dopo tale data se permane l'adozione multipla vi è nullità degli atti assunti. Il termine è prorogato al 30 settembre.

Finanze

art. 36:

la cartella di pagamento dovrà recare l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo, di quello del procedimento di emissione e notificazione della cartella



art. 40: è rinviato al 31 dicembre 2008 il termine per il pagamento - da parte dei comuni in dissesto - dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2006.

Art. 42 bis Consigli circoscrizionali

La norma prevista in legge finanziaria si applica a decorrere dalle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione

Esenzioni imposte:

proroga al 31 dicembre 2008 delle esenzioni dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva sugli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato (D.Lgs 04.05.2001 n. 207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328").

Roma, 24 gennaio 2008



Trasformazione IPAB in fondazione

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla conclusione dei processi di riordino disciplinati dalle leggi regionali».

Evita di anno in anno (e' cosi' dal 2003) di chiedere di inserire l'emendamento in finanziaria ed evita soprattutto possibili dimenticanze; a meno che il problema non sia che in materia tributaria e fiscale occorre che le agevolazioni abbiano riferimenti temporali certi.

Trasporti:

Emendamento presentato da Assessore Cascetta alle Commissioni I V della Camere
“All’art. 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole : “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 3008” .L’esercizio della facoltà di mantenere li attuali affidamenti, ai sensi del citato articolo 18, comma 3 bis del D.LGS n. 422/97, può comportare, per i servizi di cui all’art. 9 del medesimo decreto legislativo, eventuali aggiornamenti delle prestazioni contrattuali”

Orario di lavoro infermieri

L'Art. 24 ter è abrogato

“Le disposizioni di cui al comma 6-bis dell’ar. 17 del D.Lgs 8 aprile 2003, n. 66, introdotto dall’art. 3 , comma 85, della legge 24.12.07 n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009”

La norma inserita in Finanziaria 2008 era stata oggetto di un accordo tra Conferenza delle Regioni e il Governo (MEF e Funzione Pubblica).

Sviluppo economico

art. 28: “Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA”

Oltre a differire al 30 giugno 2008 il termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione di cui all’art. 1, c. 461, secondo periodo della l. 296/2006, introduce ulteriori disposizioni che hanno un forte contenuto innovativo e destano alcune perplessità.

Si prevede, infatti, che al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuino a svolgere le attività relative ai contratti di servizio con l’Agenzia, relativi ai titoli I e II del d. lgs. 185/2000, e vigenti al momento del trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli.

La norma prevede poi che con decreto da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni nelle funzioni svolte dall’Agenzia in relazione ai medesimi titoli, da completarsi entro il 2010.



Si propone di stralciare dalla norma le disposizioni di cui sopra lasciando esclusivamente il differimento del termine 30 giugno 2008 per la cessione delle partecipazioni alle regioni stesse.

Art 29 “incentivi per l’acquisto di veicoli a ridotta emissione con contestuale rottamazione dei veicoli usati”

La norma non ha previsto la necessaria compensazione del mancato gettito, rinvio all’art. 1 commi 230/234 della Legge 296/06; si propone pertanto l’estensione anche al comma 235 dell’art. 1 della Legge 296/06

Imprenditoria femminile

Emendamento, approvato in Commissione Attività Produttive 16 gennaio, al comma 183 della L. 244/07

Il comma 183 della L. 244/07 è così sostituito:

- 1. Le risorse derivanti dalle economie a valere sugli incentivi concessi ai sensi della L.215/92 e successive modificazioni sono iscritte all’entrata di bilancio dello Stato per essere assegnate al “Fondo per la competitività” di cui al comma 841 dell’art.1 della L. 296/2006.*
- 2. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con....., e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono ripartite le risorse di cui al precedente comma 1 fra le Regioni secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003.*
- 3. Entro il 30 settembre di ogni anno con Decreto del Ministero Sviluppo Economico viene definita d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la quota del Fondo di cui al comma 1 da destinarsi alle iniziative a sostegno dell’imprenditoria femminile. Tali risorse vengono ripartite tra le Regioni secondo le modalità di cui al comma 2.*
- 4. Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.*

Proroga bollo auto

Il comma 167, art. 1 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) è sostituito dal seguente:

All’articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: 1° gennaio 2007” sono sostituite dalle seguenti: “fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”.

Disagio abitativo

Il comma 1 dell’articolo 23 è abrogato.



*Conservato in
seduta 24-1-08*

Unione Province d'Italia



UPI



Conferenza Unificata 24 gennaio 2008

EMENDAMENTI AC 3324 A

CONVERSIONE DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2007, N. 248

**“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria”**

EMENDAMENTO

Dopo l'art. 40, è aggiunto il seguente 40-bis

Art. 40 bis.

“Sono abrogati i commi 691, 692 e 693 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Motivazione L'emendamento è finalizzato ad abrogare le sanzioni previste per gli enti che non hanno rispettato il patto nel 2007 (e seguenti), poiché tali sanzioni hanno un effetto diretto sull'aumento della pressione tributaria e, allo stesso tempo, non sono in grado di garantire, poiché non quantificabile, il rientro dal presunto sfioramento dagli obiettivi complessivi di comparto rispetto alla manovra complessiva dell'anno 2007.

Si sottolinea infatti, come, pur avendo nel passato alcuni enti locali non rispettato il patto di stabilità, il comparto regioni ed enti locali ha sopravanzato sistematicamente gli obiettivi affidati dalla legge di bilancio. La sanzione che qui si intende eliminare, avrebbe dunque solo un effetto punitivo sulle collettività senza un reale giovamento per la finanza pubblica.



EMENDAMENTO

Dopo l'art. 40 bis, è aggiunto il seguente 40-ter

Art. 40 ter.

Per l'anno 2008 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2007 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Motivazione Al fine di consentire le procedure di stabilizzazione, come consentite dalla legge finanziaria, è opportuno eliminare il blocco delle assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto per il 2007



EMENDAMENTO

Dopo l'art. 40ter inserire il seguente articolo 40quater

Art. 40 quater

“Il comma 16, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato.”

Motivazione. La riduzione del fondo ordinario per gli enti locali derivante dalle disposizioni di razionalizzazione delle Comunità montane introdotte dalla legge finanziaria dipende dall'attività legislativa che le Regioni porranno in atto e quindi non è possibile quantificare in modo certo i risparmi di spesa.



EMENDAMENTO

Dopo l'art. 40quater inserire il seguente articolo 40quinquies

Art. 40 quinquies

“Alla fine del primo periodo del comma 31, dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte le seguenti parole “sulla base della quantificazione effettuata nelle modalità previste dal seguente comma.”

Motivazione: al fine di evitare incertezze e appesantimenti burocratici, la riduzione del fondo ordinario per gli enti locali derivante dalle disposizioni sugli organi di governo deve scattare solo dopo che siano stati quantificati gli effettivi risparmi di spesa secondo quanto previsto dal comma 32, dell'art. 2 della legge finanziaria 2008



EMENDAMENTO

Dopo l'art. 25 bis, aggiungere l'art. 25- ter:

Art. 25 ter .

“Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
«Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti, di particolare e comprovata specializzazione universitaria, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. La specializzazione universitaria di cui al periodo precedente è attestata dal possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea specialistica. Ulteriori esperienze e titoli formativi acquisiti successivamente alla laurea saranno definiti dagli enti secondo le esigenze e dell'attività di collaborazione e secondo le previsioni regolamentari degli enti stessi.»

Motivazione Il concetto di “particolare e comprovata specializzazione universitaria” introdotto dalla legge 244 del 2007 deve trovare una maggiore puntualizzazione per garantire l'effettività del nuovo limite.

Con il presente emendamento si intende, nel rispetto delle prerogative di autonomia delle amministrazioni, precisare tale espressione.



EMENDAMENTO

Dopo l'art. 25 ter, è aggiunto il seguente__

Art. 25 quater.

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono continuare ad utilizzare i contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 86, comma 9 della legge 276 del 2003.

Motivazione: Si propone la possibilità per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di continuare ad utilizzare i CFL.

Tali contratti hanno infatti una natura caratterizzata anche da una componente formativa. Inoltre tali forme contrattuali, a differenza degli altri tipi di lavoro flessibile, possono portare alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

L'uso dei CFL è quindi in linea con Visto che l'intento del legislatore che con la Finanziaria 2008 ha cercato di porre le condizioni atte a favorire l'eliminazione delle cause di precarizzazione ingiustificata dei rapporti di lavoro pubblici.

L'art. 3, comma 79, della legge 244 del 2007 si interpreta nel senso che le amministrazioni pubbliche continuano ad applicare l'art. 86, comma 9 della 276 del 2003.

